

Annullabilità

Le intimidazioni del datore di lavoro invalidano le dimissioni

Sono annullabili le dimissioni se la volontà del lavoratore è coartata, non tanto dalla minaccia in sé di licenziamento o di denuncia, quanto piuttosto dal comportamento intimidatorio del datore di lavoro, posto in essere ai danni del lavoratore.

Nella fattispecie in esame una commessa era stata costretta a firmare una dichiarazione di dimissioni dal posto di lavoro, minacciata di licenziamento e di denuncia in sede penale con l'accusa di essersi appropriata di una somma di denaro ricavata dalla vendita di merce ad un cliente, cui non era stato consegnato lo scontrino fiscale.

La Corte di Cassazione afferma che per l'annullabilità delle dimissioni ottenute con la minaccia di denuncia penale e di licenziamento, vanno valutate oltre all'obiettiva natura intimidatoria o meno dell'invito alle dimissioni, anche in modo compiuto e approfondito le modalità fattuali del comportamento tenuto dal datore di lavoro.

"La violenza morale quando si concreta nella minaccia di far valere un diritto è causa invalidante di un contratto (o di un atto unilaterale, quali le dimissioni di un lavoratore dipendente), allorché il suo autore intenda perseguire un vantaggio esorbitante ed iniquo".

Cassazione, Ordinanza 10/6/2009, n. 13367